

Criteria di Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nei percorsi di Istruzione Secondaria di II grado

IL COLLEGIO DOCENTI

- Visto il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122.
- Vista la C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012.
- Visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999.
- Visto l'art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122
"La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonche' dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni."
- Considerato che, a norma dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999
"Le istituzioni scolastiche individuano, inoltre, le modalita' e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati."
- Considerato che, a norma dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999
"Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilita' che ritengono opportune e tra queste l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attivita'".
- Considerato che, a norma delle disposizioni della C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012
 - Per le classi prime, seconde, terze e quarte e nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi assetti ordinamentali, occorre avere come principale riferimento l'art. 4, comma 4, del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e l'art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. Vanno inoltre tenute in considerazione le esperienze di eccellenza in materia di valutazione gia' condotte dalle singole istituzioni scolastiche e le numerose osservazioni e proposte pervenute al Ministero, in questi due anni trascorsi dall'avvio dei nuovi ordinamenti, nel quadro di un confronto continuo e proficuo.
 - Alla luce di quanto sopra si ritiene che le istituzioni scolastiche possano deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.
 - Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralita' di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.
 - Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalita' e forme di verifica adeguate e funzionali all'accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilita', come previsto dalle *Indicazioni nazionali* per i percorsi liceali, dalle *Linee guida* per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all'obbligo d'istruzione.
 - La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del resto già sottolineata dall'art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: "*Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del [decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999](#), n. 275.*" A sua volta il piano

dell'offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale [...]” (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009).

DELIBERA

- di adottare modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all'accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle Linee guida per gli Istituti Tecnici e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all'obbligo di istruzione;
- di valutare gli apprendimenti nell'ambito della didattica modulare con tipologia di prove diverse, coerenti con le caratteristiche degli apprendimenti da verificare (scritte, grafiche, pratiche, orali, prove strutturate, prove semistrutturate, ecc.);
- di prevedere, pertanto, tipologie di prove diverse, per i vari moduli delle discipline in coerenza con le tabelle deliberate per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e per i diversi indirizzi dell'Istituto Tecnico – settore Tecnologico, con riferimento alle caratteristiche degli specifici apprendimenti, in coerenza con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti;
- di prevedere negli indicatori di rendimento quadrimestrali, negli scrutini intermedi e finali la valutazione dei singoli moduli, aperti o chiusi.
- di formulare, negli scrutini intermedi e negli scrutini finali, un voto unico, come media ponderata delle valutazioni modulari, considerando sufficiente la valutazione quando almeno il 60% dei pesi percentuali dei moduli presenti una valutazione sufficiente;
- di considerare nel congruo numero di valutazioni le diverse tipologie di prove effettuate, in coerenza con quelle indicate nelle specifiche tabelle per i diversi tipi di indirizzo e ad integrazione delle stesse.